



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2016, proposto da: Maria Luisa Antonietta Morlino, la quale agisce anche in nome e per conto del fratello Leonardo Antonio Morlino e della sorella Rosanna Morlino, in virtù della procura notarile del 27.6.2007, e Aldo Morlino, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Baldassini, con domicilio ex art. 25, lett. a, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Brigida Pignatari D'Errico, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro Palazzo della Mobilità presso la sede dell'Ufficio Legale dell'Ente;

per l'annullamento

della nota del Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Potenza prot. n. 60948 del 4.8.2016, di riscontro all'istanza del 30.6/5.7.2016, volta ad ottenere il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 di 6.760 mq., di proprietà dei sigg. Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino, identificati nelle particelle 2498 (238 mq.), 2789 (180 mq.), 2787/f (1.268 mq.), 1515/b (117 mq.), 1516/a (1.779 mq.), 1517/a (1.860 mq.), 1517/b (1.171 mq.), 2785/b (58 mq.) e 1517/c (89 mq.);

nonché per la condanna

del Comune di Potenza a cessare immediatamente l'occupazione illecita sine titulo dei predetti 6.760 mq. ed a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile i terreni abusivamente occupati mediante l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Rocco Baldassini e Felice Pali, per delega dell'avv. Brigida Pignatari D'Errico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sigg. Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino hanno avanzato istanza al Comune di Potenza ai fini dell'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 di aree di loro proprietà, per complessivi 6.760 mq. illecitamente occupati e trasformati.

Si tratta più precisamente delle seguenti particelle catastali:

A) n. 2498 di 238 mq. e n. 2789 di 180 mq., sulle quali è stata costruita una parte della strada comunale di Via dell'Edera;

B) n. 2787/f di 1.268 mq., sulla quale è stata costruita una parte della strada comunale di Via delle Acacie;

C) n. 1515/b di 117 mq., occupata da Via dei Frassini;

D) n. 1516/a di 1.779 mq., dove, oltre a Via dei Frassini, è stata realizzata un'area di verde pubblico, adiacente a Via dei Frassini;

E) n. 1517/a di 1.860 mq., dove, oltre a Via degli Oleandri, è stata realizzata un'area di verde pubblico, adiacente a Via degli Oleandri;

F) n. 1517/b di 1.171 mq., ubicata tra via dei Frassini e Via Vaccaro;

G) n. 2785/b di 58 mq., occupata da Via dei Frassini e Via degli Oleandri;

H) n. 1517/c di 89 mq., dove è stata realizzata una parte della strada di accesso al piano sottostrada del fabbricato della Cooperativa Edilizia Il Quadrifoglio, sito in Via degli Oleandri n. 1.

Con nota prot. n. 60948 del 4.8.2016 il Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Potenza ha fatto presente che: l'Ufficio stava "effettuando le ricerche dei provvedimenti autorizzativi all'occupazione dei terreni", evidenziando che, "stante l'epoca in cui dette occupazioni sono state effettuate", le ricerche avevano "bisogno di un tempo non brevissimo"; l'esito di tali ricerche sarebbe stato comunicato ai fratelli Morlino; comunque, "nel frattempo si" riteneva "opportuno avere un primo incontro con" gli istanti "per esaminare la questione, concordando data ed orario previa comunicazione telefonica al n. 0971415342".

I sigg. Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino con il presente ricorso, notificato in data 8/11.10.2016 e depositato il 17.10.2016, hanno impugnato la predetta nota prot. n. 60948 del 4.8.2016 ed hanno chiesto la condanna del Comune di Potenza a cessare immediatamente l'occupazione illecita sine titolo dei predetti 6.760 mq. ed a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile i terreni abusivamente occupati mediante l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.

Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, il quale ha:

1) eccepito:

a) l'inammissibilità dell'impugnazione della nota prot. n. 60948 del 4.8.2016, in quanto non avente la natura di provvedimento amministrativo;

b) l'usucapione ex art. 1158 C.C. e l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 C.C.;

2) dedotto che:

a) le particelle nn. 1515/b e 1516/a di complessivi 1.896 mq. sono state cedute al Comune dal dante causa dei ricorrenti, sig. Elio Morlino, con contratto di cessione bonaria del 9.2.1979;

b) la particella n. 1517/b di 1.171 mq. non è stata né occupata, né trasformata;

c) la particella n. 1517/c di 89 mq. è era stata occupata dal Comune, ma dalla Cooperativa Edilizia Il Quadrifoglio;

d) la particella n. 2787/f di 1.268 mq. è stata oggetto del giudizio risarcitorio attivato dinanzi al Tribunale di Potenza dal dante causa dei ricorrenti, sig. Elio Morlino, conclusosi con la Sentenza n. 27/1994, passata in giudicato.

Nell'Udienza Pubblica del 21.3.2018 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di usucapione ex art. 1158 C.C., atteso che, come statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2 del 9.2.2016, la prescrizione acquisitiva può iniziare a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001, cioè dal 30.6.2003, in quanto solo il previgente art. 43 di tale DPR, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 293 dell'8.10.2010, ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e perciò solo da quel momento può ritenersi individuato, ai sensi dell'art. 2935 C.C., il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere.

Nel merito, va accolta la domanda impugnatoria, giacché la suddetta nota del Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Potenza prot. n. 60948 del 4.8.2016 è di tipo soprassessorio, in quanto rinvia la conclusione del

procedimento per un tempo indeterminato, ledendo così l'interesse pretensivo dei ricorrenti (sul punto cfr. C.d.S. Sez. V Sentenze n. 2398 del 2.5.2013, n. 2530 del 3.5.2012 e n. 1902 del 2.4.2001; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1829 del 28.3.2012; C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 2554 del 13.6.2011, n. 3043 del 9.5.2005 e n. 1246 dell'11.3.2004; TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 686 del 10.8.2016; TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 523 del 23.3.2015; TAR Bari Sez. I Sent. n. 779 del 25.6.2014; TAR Liguria Sez. II Sent. n. 822 del 29.5.2014; TAR Lazio Sez. I Sent. n. 1799 del 13.2.2014; TAR Latina Sent. n. 352 del 23.4.2013; TAR Milano Sez. II Sent. n. 2233 del 5.9.2012; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 1327 del 19.7.2012; TAR Salerno Sez. II Sent. n. 1983 del 12.12.2011; TAR Reggio Calabria Sent. n. 46 del 28.1.2010; TAR Trento Sent. n. 167 del 4.6.2009; TAR Parma Sent. n. 194 del 10.5.2006).

Pertanto, va statuito l'obbligo di provvedere del Comune di Potenza, cioè di concludere il procedimento, attivato dai ricorrenti con l'istanza del 30.6/5.7.2016, di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso e per l'effetto la declaratoria dell'obbligo di provvedere del Comune di Potenza sulla domanda dei ricorrenti del 30.6/5.7.2016, che dovrà essere adempiuto dal Comune di Potenza entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione telematica della presente Sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Potenza.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, DPR n. 327/2001 la presente Sentenza va trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente, al Comune di Potenza ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO